



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. PERLASCA"**

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)
tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T – Codice Univoco UFVJEA
www.icsperlasca.edu.it - e-mail: miic86700t@istruzione.it – Pec: miic86700t@pec.istruzione.it

**n. 18/ 2021 registro contratti/convenzioni
n. CIG ZC3342A92B**

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “ PREVENZIONE E SUPPORTO AL
DISAGIO GIOVANILE PER L’INCLUSIONE – SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”**

TRA

L’Istituto Comprensivo PERLASCA di Bareggio, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Angela ZANCA, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo PERLASCA – sede DEAMICIS - in via G. Matteotti 35, di seguito abbreviato in **Istituto Comprensivo (o I.C.)**

E

La dott.ssa SILVIA MUGLIA, nata a Milano (Mi) il 09/12/1970 residente in via Tartini, 3 Milano Codice Fiscale MGLSLV70T49F205U – Partita IVA 09176400969- esperto esterno, e di seguito abbreviato in **Esperto**;

PREMESSO CHE

- l’art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che l’Istituto possa conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti esterni di provata competenza qualora all’interno dell’amministrazione non sia possibile conferire tali incarichi a personale in servizio per garantire inclusione, benessere;
- l’Istituto Comprensivo, ha formalizzato, con la determina dirigenziale Prot. n.2482, la volontà di provvedere all’affidamento di un esperto psicologo di comprovata professionalità per la realizzazione del Progetto “PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER L’INCLUSIONE – SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA” per le scuole dell’I.C.;
- con nota Prot.n. 2120 del 26/10/2021 l’Istituto ha emanato e pubblicato sul sito un avviso di selezione per il conferimento di incarichi di esperto psicologo per la realizzazione di interventi in ambito didattico da svolgersi in orario curricolare/extracurricolare e rivolti agli alunni, ai docenti e ai genitori delle scuole di ogni ordine dell’Istituto Comprensivo;
- non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza e esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che il progetto è inserito nel PTOF d’Istituto e viene finanziato dall’amministrazione comunale nel Piano del Diritto allo studio a.s.2021/22;
- la comparazione delle domande, di cui al verbale della Commissione di aggiudicazione per la selezione dell’esperto n. 1 del 08/11/2021 e il decreto di individuazione Prot. n. 2475 del 30/11/2021, ha rilevato che, dalla valutazione della commissione, l’incarico di cui all’oggetto, deve essere conferito all’esperto dott.ssa SILVIA MUGLIA;
- si intende pertanto stipulare un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo con l’Esperto individuato al fine di realizzare il progetto “PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER L’INCLUSIONE – SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA” per le scuole dell’Istituto Comprensivo;
- i contratti di prestazioni professionali di lavoro autonomo sono regolati dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;

- le parti intendono, con il presente atto, definire i termini e le condizioni che disciplineranno il contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli art.2229 e seguenti del Codice Civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di realizzazione del progetto “PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER L’INCLUSIONE – SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA” per le scuole dell’Istituto Comprensivo. L’Esperto si impegna a prestare la propria opera in aderenza a quanto previsto nel Bando e di seguito richiamato:

Per gli alunni: - offrire momenti di ascolto e di osservazione individualizzati all’alunno in difficoltà;

- Sostenere l’alunno nella motivazione all’apprendimento e sviluppare interesse per la vita scolastica.

Per le famiglie: - offrire sostegno alla genitorialità fornendo uno spazio di ascolto per i genitori che ne facciano richiesta;

- Approfondire le problematiche di tipo affettivo e relazionale tra genitori e figli.

Per gli insegnanti: - fornire supporto e consulenza agli interessati per l’individuazione di alunni con disagio psicologico sulla base di criteri di competenza dello specialista (alunni BES; Direttiva del 27/12/2012 e C.M. n.8/2013);

- Raccogliere le informazioni sulle principali caratteristiche dell’alunno, sulle modalità di espressione del proprio disagio e sulle ripercussioni di queste sul gruppo classe e sull’attività di insegnamento.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L’Esperto si impegna a svolgere personalmente i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle prestazioni per la realizzazione del progetto e si impegna a:

- tenere il registro delle attività effettuate in ogni plesso con indicazione dei soggetti coinvolti e delle ore dedicate;

- presentare una relazione intermedia e una conclusiva degli interventi, delle attività svolte e dei servizi prestati.

La prestazione professionale dell’Esperto si svolgerà presso le scuole dell’Istituto Comprensivo.

L’Esperto, inoltre, verrà dotato di una e-mail istituzionale e vi farà transitare ogni comunicazione pertinente al suo ufficio.

Se dovesse essere necessario fare interventi a distanza, si dovrà utilizzare unicamente la piattaforma istituzionale con l’indirizzo e-mail fornito dall’Istituto per gli incontri online. Ogni altra modalità operativa dovrà essere concordata con i referenti del progetto e con il Dirigente Scolastico.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L’Esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione.

Le ore previste dal progetto (n.275) devono essere considerate unicamente frontali e per riunioni documentate.

Di ogni attività svolta deve essere resa documentazione.

Sono escluse dal conteggio delle ore previste per il progetto quelle dedicate alla preparazione dei materiali, alle relazioni, alle comunicazioni ai docenti o ai referenti o al Dirigente scolastico.

In relazione alle situazioni problematiche individuate dai docenti e alle richieste spontanee di allievi, genitori e docenti, l’Esperto ha autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, nel rispetto del calendario scolastico e degli orari di apertura dell’Istituto (ogni impegno fuori dall’orario di apertura dovrà essere previamente valutato e autorizzato).

Ogni attività sarà svolta in base ad un calendario concordato con i docenti richiedenti gli interventi, sentiti i referenti del progetto, e nel rispetto delle effettive esigenze della scuola. Ogni ulteriore attività, non immediatamente riconducibile al progetto come individuato nel bando e nel presente contratto, non sarà riconosciuta se non autorizzata.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a:

- a) rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti nella gestione del servizio;
- b) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e protocollo covid; si informa l'esperto rispetto ai DPI l'istituto non fornirà che la mascherina chirurgica;
- c) garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'I.C. Perlasca e dei terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai propri familiari;

ART. 6 – ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE

Sulla prestazione professionale svolta dall'esperto i Referenti del Progetto e il Dirigente scolastico hanno facoltà di verifica da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.

ART. 7 - DURATA

Il presente contratto ha validità dalla data della firma e sino al 30 giugno 2022. Qualora, per motivi non imputabili all'Istituto (esempio cause di forza maggiore, epidemie, pandemie, ...), non fosse possibile ultimare il progetto entro il termine previsto, l'impegno deve intendersi comunque adempito alla scadenza e solo per il numero di ore effettivamente prestate, documentate e relazionate.

Per situazioni non previste nel contratto o non immediatamente riconducibili allo stesso e oltre il termine finale individuato, l'Istituto comprensivo, valutate le necessità del momento e a propria discrezione, potrà provvedere a tali necessità solo mediante la stipula di un nuovo contratto.

ART. 8 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituto Comprensivo si impegna a corrispondere un costo orario onnicomprensivo di € 40,00 (quaranta/00) a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto come da art. 4, di ore 275 per un totale onnicomprensivo di € 11.000,00 (undicimila/00).

Al termine della prestazione l'Istituto Comprensivo, verserà, a termini di legge, l'importo della fattura emessa, corrispondente alle ore di effettiva prestazione, quale compenso onnicomprensivo di ritenute, contributi e accessori di legge per tutte le prestazioni effettuate in attuazione del presente contratto.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO PERLASCA– via Matteotti 35 – 20008 Bareggio (MI) C.F. 82004830152, con relativo codice univoco attribuito a questo Istituto (UFVJEA).

L'accredito verrà effettuato su conto dedicato – con bonifico bancario - da fornire all'Istituto Comprensivo, con scadenza di 30 giorni dal ricevimento della stessa e sarà eseguito tramite l'Istituto Cassiere dell'Istituto Comprensivo sul conto corrente comunicato dall'Esperto - ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010, dell'art.10, c.1, n.18 del DPR 633/722 -dopo che è pervenuta tutta la documentazione richiesta.

Il termine di liquidazione di 30 giorni potrà essere prorogato qualora l'Amministrazione comunale non abbia provveduto all'accredito del finanziamento, senza che ciò dia luogo ad aggravio per l'Ente Gestore.

L'importo sarà imputato all'aggregato P02.2 del Programma Annuale.

Il corrispettivo suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art.53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere risolto prima della scadenza da parte di uno dei due contraenti nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute con raccomandata A/R o via PEC.

L'Istituto Comprensivo ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto, in caso di:

- Inosservanza degli impegni contrattuali o reiterate violazioni degli obblighi assunti con il presente contratto;
- sospensione o abbandono o mancata esecuzione da parte dell'Esperto dei servizi affidati senza giusta causa o giustificato motivo;
- atti di frode o negligenza grave;
- violazione del codice deontologico degli psicologi italiani e dei pedagogisti italiani;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di contratto, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9- bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.

La condotta dell'Esperto dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore dal 07/06/2013 (DMPI n.62 del 16 aprile 2013). In caso di violazione degli obblighi derivante dal codice, il contratto verrà risolto immediatamente.

Il contratto potrà inoltre essere risolto se durante il periodo contrattuale si verificassero impedimenti non imputabili all'Istituto (esempio cause di forza maggiore: Alluvioni, terremoti, incendi, pandemie, epidemie ecc.) e in ragione di quali non potrà essere realizzato altro servizio. In tale caso verrà pagato solo il numero di ore effettivamente prestate al costo orario determinato nell'offerta economica onnicomprensivo di ritenute e contributi di legge.

L'Istituto Comprensivo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, ha la facoltà di affidare il servizio a terzi.

Art. 10 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'I.C. Perlasca. Pertanto l'Esperto non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del I.C. Perlasca.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PRIVACY

Per la tutela dell'esperto, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - D. Lgs. del 101/2018, codice in materia dei dati personali.

L'esperto, ai sensi del GDPR, si impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a qualunque titolo nel corso dello svolgimento dell'incarico, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Art. 12 - RESPONSABILITA'

L'Istituto Comprensivo è esonerato da ogni responsabilità in relazione alle attività poste in essere dall'esperto a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli art. 2229 e segg. del codice civile.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie l'esperto dichiara di accettare la competenza del foro di Milano.


ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Istituto Comprensivo nomina quali referenti del progetto le insegnanti GIGLIO Adriana e FERRARI Lia che lo hanno presentato, a cui l'Esperto si potrà rivolgere per qualsiasi problema di carattere tecnico/organizzativo.

Letto, confermato e sottoscritto. Bareggio, li 01/12/2021

L'Esperto

F.to Dott.ssa Silvia MGLIA



Per L'Istituto Comprensivo

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Angela ZANCA

